

**DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI**

LOTTO 1: CEREALI a PAGLIA
(misto di orzo, frumento tenero, frumento duro, avena, triticale,)

LOTTO 2: GIRASOLE ALTO OLEICO

PROT.N. 0052045 del 01-06-2023

OGGETTO: Determina di autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli distinta in 2 LOTTI: LOTTO 1: CEREALI a PAGLIA (misto di orzo, frumento tenero, frumento duro, avena, triticale) LOTTO 2: GIRASOLE ALTO OLEICO derivanti dalla produzione agricola dell'azienda sperimentale di Fiorenzuola d'Arda (PC) del CREA-GB
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CREA GENOMICA E BIOINFORMATICA
Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90: Dott. Luigi Cattivelli
CATEGORIA GIURIDICA: Procedura esplicita nelle forme dell'offerta al pubblico di vendita, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. Acquisizione di offerte, mediante PEC. Vendita di beni mobili <i>ex art.</i> 1470 c.c.
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: maggior aumento sul prezzo di vendita posto a base d'asta

PREMESSO

CHE il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'Ente è stato istituito, con personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma, dalla legge 23.12.2014 n. 190, e, nello specifico, all'articolo 1, commi 381, 382 e 383. In particolare, il comma 381 del suddetto articolo 1 al primo periodo ha disposto che "(...) l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione" (CREA). Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, ha competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Esso svolge la propria attività di ricerca articolandosi in 12 Centri di ricerca (che operano a loro volta come singoli centri di costo) dislocati su tutto il territorio nazionale, ramificati, altresì, in sedi territoriali ed aziende agricole. Tra i succitati 12 centri rientra il Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB), articolato in 3 sedi territoriali: in Via S. Protaso n. 302, CAP 29017 - Fiorenzuola D'Arda (PC), in Via Paultese, 28 - 26836 Montanaso Lombardo (LO) ed in Via Ardeatina, 546 - 00178 Roma;

RICHIAMATE le fonti normative di istituzione, organizzazione e funzionamento del CREA nonché di nomina dei relativi dirigenti apicali:

- lo **Statuto del CREA** approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
- il **Regolamento di Organizzazione e Funzionamento** e il **Regolamento di Amministrazione e Contabilità** adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

- il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. **Carlo Gaudio** è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- i Decreti Commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. **Stefano Vaccari** è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;
- il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 0121417 del 23/12/2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;

VISTI:

- l'**art. 1336 del Codice Civile** "Offerta al pubblico";
- l'**art. 1470 del Codice Civile** "Contratto di vendita";
- le disposizioni normative vigenti che consentono la conclusione di contratti di diritto privato tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione;
- il potere di gestione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni *iure privatorum*, previsto dalla **L. 241/90** e ss.mm.ii.;
- l'esercizio dei poteri dirigenziali previsti dalla **L. 165/2001** e ss.mm.ii.;
- la valutazione di opportunità, disciplinata dalla discrezionalità amministrativa, in ossequio all'attuazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, previsto dall'**art. 97 della Costituzione**;

VISTI:

- il **D.Lgs. 228/2001 in materia di vendita dei prodotti agricoli** e ss.mm.ii.;
- l'**art. 4 del D.Lgs. 99/2004** che estende la suddetta disciplina anche agli enti che intendano vendere direttamente prodotti agricoli;
- l'**art. 70 del RAC** che consente al CREA di concludere contratti attivi di diritto privato con soggetti terzi o altre Pubbliche Amministrazioni;
- la **Circolare del CdA** che stabilisce i criteri di acquisizione diretta da parte dei Centri delle entrate conseguenti alle attività dagli stessi promosse;
- la **Circolare di attuazione** ai criteri individuati dal CdA del Direttore Generale;
- il **Regolamento per la vendita di prodotti agricoli** del CREA approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 22/10/2019;

CONSIDERATO CHE:

- il CREA-GB dispone di due aziende agricole sperimentali, una presso la sede di Fiorenzuola d'Arda (PC) ed una presso la sede di Montanaso Lombardo (LO);
- presso l'azienda di Fiorenzuola d'Arda (PC), i relativi campi sperimentali sono stati adibiti alla coltivazione:
 - a) di **cereali a paglia (orzo, frumento tenero, frumento duro, avena, triticale)**, in forza delle esigenze di sperimentazione scientifica istituzionali dell'Ente;
 - b) nonché, posto l'incremento della superficie coltivabile a seguito di atto di compravendita di terreni agricoli, occorso con stipula notarile prot. n. 0029953 del 27.03.2023, alla coltivazione di **girasole alto oleico** su una superficie di circa 6.5 ha;
- i prodotti agricoli suddetti possono divenire oggetto di vendita al pubblico (si puntualizza che per i cereali derivanti dalle prove sperimentali la vendita sarà subordinata alle analisi definite dai protocolli sperimentali);

VISTI i seguenti atti e richiamate le opportune valutazioni:

- vista la formale **relazione aziendale annuale** prot.n. **0006959 del 25-01-2023**, a firma del Dott. Gianni Tacconi (ricercatore), in qualità di Responsabile dell'azienda sperimentale, ubicata in via san Protaso 302, Fiorenzuola d'Arda (PC), giusta nomina con Determinazione Direttoriale prot. n. 0016353 del 23/02/2021, nonché con Determina Direttoriale prot. 6289 del 27/01/2022 che ne ha sancito la proroga sino al 26/01/2024;

- rilavato, come riportato dal testo della succitata relazione che: *” La sperimentazione cerealicola effettuata da questa azienda agricola determina una **“produzione agricola sperimentale”**. Il prodotto che si ottiene non è omogeneo, giacché risultante da una miscela cerealicola (granella di cereali a paglia) data da proporzioni variabili dei cereali coltivati nonché dalle infinite accessioni/varietà all’interno della stessa specie, pertanto, il prodotto è qualificabile come mix varietale. Dopo la valutazione dei caratteri qualitativi oggetto di sperimentazione, gran parte della granella viene alienata in “conto vendita”. Come ovvio trattandosi di un’azienda sperimentale, la produzione per ettaro è inferiore alle produzioni aziendali convenzionali, non è omogenea da un punto di vista qualitativo e, seppur raccolta tra giugno e luglio, risulta progressivamente disponibile per la vendita tra luglio ed i primi mesi dell’anno successivo a motivo delle analisi post-raccolta che devono essere fatte sulle produzioni parcellari. L’alienazione è effettuata tramite stoccaggio in conto vendita come da prassi ed usi consolidati, adottati da, pressoché, tutte le aziende cerealicole operanti in pianura padana.”*
- poste le condizioni del mercato dei **cereali e delle oleaginose** che di norma determinano prezzi più vantaggiosi in caso di vendita differita rispetto al momento di raccolta, questa Stazione Appaltante ritiene che la modalità più appropriata di vendita sia quella di **conferire il prodotto agricolo oggetto di vendita ad un grossista in conto-vendita, man mano che progredisca la raccolta, individuato in forza di un’offerta in rialzo percentuale sul prezzo di vendita del prodotto agricolo in parola, definito secondo i criteri individuati dal presente provvedimento, regolato da apposito specifico avviso pubblico, secondo un procedimento ad evidenza pubblica, al momento in cui questa Amministrazione darà disposizione di vendita;**
- considerato, pertanto, fondamentale la circostanza che la vendita della granella di cereali a paglia e dei semi di girasole avvenga mediante **stoccaggio in conto-vendita** (senza esborsi per l’Ente a fronte del servizio di stoccaggio, giacché onere associato alla vendita), secondo le modalità esterne dal Responsabile aziendale, in ragione delle esigenze sperimentali, nonché, in forza di necessità logistiche (dettate dall’assenza di idonei spazi di deposito all’interno dell’azienda);
- posto che l’espletamento delle operazioni di individuazione e stima dei prodotti agricoli oggetto di vendita è disciplinato dall’**art. 3 del Regolamento del CREA per la vendita di prodotti agricoli**, che, testualmente, prevede: *“La procedura di cessione, dietro corrispettivo dei prodotti, individuati dal Direttore di Centro coadiuvato dal Responsabile aziendale, nell’ambito dell’organizzazione e dei cicli produttivi aziendali previsti, secondo le buone pratiche agricole, è preceduta dalla nomina da parte del Direttore del Centro di una specifica Commissione, che può operare anche in via telematica. La Commissione, costituita dal Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza, oppure da un suo delegato, dal Responsabile aziendale del Centro interessato e da un collaboratore amministrativo, procede alla stima del valore dei prodotti, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche degli stessi. La stima potrà essere fatta sulla base della documentazione rilevabile dai listini e dalle mercuriali delle Camere di Commercio, dalle borse locali o dai bollettini o dai giornali specializzati, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche dei prodotti da alienare. Il conferimento di prodotti a cooperative di cui il CREA sia socio, segue le norme generali del conferimento.”;*
- in attuazione delle prescrizioni regolamentali succitate, il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza ha preliminarmente provveduto alla nomina di un componente della Commissione, con nota trasmessa a questo Centro di Ricerca, **prot. n. 0025641 del 15-03-2023**;
- il Direttore del CREA-GB, in ottemperanza dei compiti prescritti, ha, pertanto, provveduto, con proprio provvedimento, **prot. n. 0027269-del 20.03.2023**, alla nomina della **Commissione addetta ad elaborare l’individuazione e la stima dei prodotti agricoli**;

APPURATO CHE la nominata Commissione, con **verbale prot. n. 0006959 del 25-01-2023** ha stabilito che:

- dalla relazione aziendale emerge la **“QUANTIFICAZIONE della PRODUZIONE di PRODOTTI AGRICOLI STIMATA”** così definita:
 - **CEREALIA PAGLIA** = tra 35 e 45 tonnellate, in funzione dell’andamento climatico. Il prodotto deriva da prove sperimentali di diverse specie, pertanto, è necessariamente eterogeneo in termine di tipologia di prodotto e disforme a livello qualitativo;
 - **GIRASOLE ALTO OLEICO** = circa 20 tonnellate complessive (stimati sulla base della produzione media nazionale/ha pari a 33 quintali/ha moltiplicato per l’estensione del terreno adibito alla suddetta coltivazione pari a 6,5 ha circa);

- la **vendita** dei prodotti sopra indicati, presso il CREA-GB, **non è contestuale alla raccolta** (da operarsi nei tempi colturali indefettibili - la raccolta è prevista per i cereali a paglia a giugno/luglio, mentre per i semi di girasole ad agosto/settembre), bensì, subentra a seguito di un temporaneo **stoccaggio** (da intendersi in conto-vendita, presso il magazzino dell'acquirente da individuarsi di anno in anno, secondo le modalità di legge, mediante un procedimento ad evidenza pubblica);
- il servizio di temporaneo stoccaggio in conto-vendita, senza esborsi per l'Ente, giacché inteso come **onere associato alla vendita**, come espresso dal Responsabile aziendale, dettato da necessità logistiche (posta l'assenza di idonei spazi di deposito all'interno dell'azienda) è circostanza idonea ad incidere sul prezzo di vendita, valutabile dal Direttore nella definizione degli importi a base d'asta;
- la Commissione ha definito che il **prezzo di vendita dei prodotti agricoli oggetto di commercializzazione da parte di questo centro**, in ottemperanza del disposto dell'art. 3 del Regolamento CREA, adottato per la vendita dei prodotti agricoli, approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 85 del 22.10.2019, sarà dato:

TIPOLOGIA di PRODOTTO	PREZZO di VENDITA
Cereali a paglia	il prezzo di vendita dei cereali a paglia sarà dato dal valore del rispettivo prodotto (con riferimento alla classe commerciale di cereale prevalente, trattandosi di un misto di cereali) quotato dalla Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita
Girasole alto oleico	il prezzo di vendita del girasole alto oleico sarà dato dal valore del rispettivo prodotto quotato dalla Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita

- la Commissione ha preso atto, altresì, delle ulteriori osservazioni del Responsabile aziendale, palesate nella relazione aziendale annuale, posta la circostanza che l'oggetto di commercializzazione, per quanto concerne la granella di cereali a paglia, **non è un prodotto agricolo in purezza e nemmeno in grande quantità, bensì un misto di cereali eterogeneo, anche all'interno della stessa specie**, e come tale, non perfettamente equiparabile alla qualità delle partite quotate nei listini delle borse merci succitate (da assumere come indiscutibili riferimenti fondamentali per l'ancoraggio del prezzo), pertanto, le suddette specifiche possono comportare una valutabile, eventuale, riduzione del prezzo di vendita, rispetto ai dati dei listini suddetti, apprezzabile dal Direttore del Centro, in esercizio di poteri di opportunità e discrezionalità amministrativa, da associarsi, altresì, all'andamento del mercato cerealicolo e ai succitati oneri annessi alla vendita (stoccaggio in conto vendita)

VISTA la **Legge 241/1990**, sezione dedicata al "Responsabile del procedimento", in particolare l'art. 4 rubricato "Unità organizzativa responsabile del procedimento" e l'art. 5 rubricato "Responsabile del procedimento".

DATO ATTO CHE lo scrivente Direttore del CREA-GB, dott. Luigi Cattivelli, posta l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto alla procedura *de qua*, è dotato del necessario livello di inquadramento (in qualità di dirigente di unità organizzativa) e di adeguate competenze professionali, in forza dell'art. 5 L. 241/1990 è da designarsi **Responsabile del Procedimento** in parola;

RILEVATO CHE

- sussiste l'obbligo normativo di instaurare procedure telematiche per acquisizione di offerte, prescritto ex art. 22 della direttiva 2014/24/UE, dall'art. 5 bis D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Trasparente;
- la PEC è da considerarsi strumento idoneo di tracciabilità e trasparenza di compimento di attività di rilevanza con la Pubblica Amministrazione;

RILEVATO, pertanto, opportuno, procedere con la vendita di granella mediante acquisizione di offerte, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, in risposta ad Avviso pubblico, da autorizzarsi con il presente provvedimento, secondo il relativo schema, depositato agli atti dell'ufficio, finalizzato allo sfruttamento economico dell'azienda agricola di proprietà del CREA;

VISTI i seguenti atti:

- avviso pubblico di offerta ai sensi dell'art. 1336 CC riferito all'oggetto in parola con annessi allegati;
- modello di Contratto di vendita di prodotti agricoli;

TUTTO CIÒ PREMESSO, lo scrivente Direttore

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse del presente provvedimento;
- 2) di **bandire l'Avviso pubblico** recante ad oggetto: **“vendita di prodotti agricoli distinta in 2 LOTTI: LOTTO 1: CEREALI a PAGLIA (misto di orzo, frumento tenero, frumento duro, avena, triticale) LOTTO 2: GIRASOLEALTO OLEICO** derivanti dalla produzione agricola dell'azienda sperimentale di Fiorenzuola d'Arda (PC) del CREA-GB”;
- 3) di disporre che il procedimento di individuazione dell'acquirente si espliciti nelle forme dell'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, mediante l'acquisizione di offerte a mezzo PEC - vendita di beni mobili *ex art. 1470 c.c.*, come regolato dall'avviso approvato con il presente provvedimento;
- 4) di **autorizzare, pertanto, lo stoccaggio dei prodotti agricoli** in conto deposito presso un acquirente (individuato con l'adesione all'Avviso pubblico di offerte succitato, ai sensi dell'art. 1336 del CC), nonché **la relativa vendita**, al momento ritenuto più vantaggioso, in base all'andamento dei prezzi di mercato (**il conferimento del prodotto agricolo avverrà in conto-vendita e sarà progressivo rispetto alle operazione di raccolta se non compiute in unica soluzione; il contraente sarà individuato sulla base di un'offerta in rialzo percentuale sul prezzo di vendita del prodotto agricolo in parola, definito secondo i criteri individuati dal presente provvedimento, regolato da apposito specifico avviso pubblico, secondo un procedimento ad evidenza pubblica, al momento in cui questa amministrazione darà disposizione di vendita**);
- 5) di procedere alla **vendita delle seguenti tipologie di prodotti agricoli, come da stima indicata**, derivanti dalla produzione agricola dell'azienda sperimentale di Fiorenzuola d'Arda (PC) del CREA-GB” (come determinato con **verbale prot. n. 0006959 del 25-01-2023** della Commissione *ad hoc* nominata):
 - **MISTO di CEREALI A PAGLIA** = stima quantitativo: tra 35 e 45 tonnellate, in funzione dell'andamento climatico. Il prodotto deriva da prove sperimentali di diverse specie, pertanto, è necessariamente eterogeneo in termine di tipologia di prodotto e disforme a livello qualitativo;
 - **SEMI di GIRASOLE ALTO OLEICO** = stima quantitativo: circa 20 tonnellate complessive
- 6) di **approvare, pertanto, i seguenti modelli di atti**, depositati agli atti dell'ufficio:
 - **avviso pubblico di offerta** ai sensi dell'art. 1336 CC riferito all'oggetto in parola con annessi allegati;
 - **modello di Contratto di vendita** di prodotti agricoli;
- 7) di dare atto che la Commissione nominata con Determina direttoriale Prot. n. **prot. n. 0027269-del 20.03.2023** per elaborare il prezzo di vendita dei prodotti agricoli in parola, con **verbale prot. n. 0006959 del 25-01-2023** ha definito che **il prezzo di vendita a base d'asta come di seguito riportato:**

TIPOLOGIA di PRODOTTO	PREZZO di VENDITA
Cereali a paglia	il prezzo di vendita dei cereali a paglia sarà dato dal valore del rispettivo prodotto (con

	riferimento alla classe commerciale di cereale prevalente, trattandosi di un misto di cereali) quotato dalla Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita
Girasole alto oleico	il prezzo di vendita del girasole alto oleico sarà dato dal valore del rispettivo prodotto quotato dalla Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita

8) di stabilire che l'offerente che presenterà l'offerta migliorativa di **maggior rialzo sulla quotazione della Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita** acquisirà in conto deposito i prodotti agricoli oggetto di vendita con spese di trasporto a carico dell'acquirente se la distanza tra il luogo di raccolta ed il luogo di stoccaggio supera i 10 km (distanza copribile mediante trattore agricolo) e provvederà alle relative operazioni di vendita, stipulando **specifico contratto di vendita**;

9) di dare atto che lo scrivente Direttore è **Responsabile del Procedimento** in parola, ai sensi della L. 241/90, posta l'assenza di circostanze ostative o incompatibilità all'incarico;

10) che il contratto di vendita, relativo ai due distinti lotti, da intendersi a titolo oneroso, consentirà il conseguimento di utili per il CREA a titolo di prezzo di vendita da corrispondersi secondo le modalità previste dall'avviso pubblico;

11) di **dare atto** che il CREA si riserva di stipulare il contratto di vendita in parola anche in presenza di un'unica offerta ritenuta valida per ciascun lotto, nonché di non concedere in vendita i prodotti se non pervenga alcuna offerta o per motivi di pubblico interesse o di opportunità in forza di discrezionalità amministrativa;

12) che il contraente acquirente di ciascun lotto sarà soggetto al **rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari**, in forza dell'art.3 della Legge n.136/2010, nonché dell'**art. 15 del Regolamento CREA**;

13) che per **quanto non espressamente** specificato, si rinvia al Codice civile, alla Legge sul procedimento amministrativo, alle Leggi, ai Regolamenti CREA, ai regolamenti e a tutte le norme in vigore in materia e che il foro competente per qualsiasi controversia derivante dalla presente procedura è quello di Roma;

14) di dare atto che il CREA, in coerenza con quanto prescritto dalla Legge **n. 120/2020**, provvederà a dare **adeguata pubblicità all'Avviso in parola** mediante pubblicazione dei relativi atti sul proprio sito istituzionale nonché di dare adeguata diffusione degli atti propedeutici alla vendita mediante trasmissione dei medesimi alle maggiori associazioni di categoria del settore di pertinenza, presenti sul territorio;

15) di dare atto che **eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni** relative alla procedura in parola saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet del CREA;

16) di dare atto che il **trattamento dei dati personali** sarà coerente con le disposizioni normative vigenti.

Il sottoscritto Direttore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente provvedimento e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del CREA.

Il Direttore del CREA-GB

Dott. Luigi Cattivelli

Firmato digitalmente

ai sensi del CAD